

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE**Novembre 2023**

LEGISLAZIONE

(di Laura Notaro)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.11.23 e il 30.11.2023.

LEGGE 13 novembre 2023, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

GU Serie Generale n. 266 del 14.11.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 15.11.2023

Con la **l. 13.11.2023, n. 159** è stato convertito in legge il **d.l. n. 123/2023**, divenuto noto sulla stampa come “decreto Caivano”, con alcune **modificazioni**.

Reati in materia di armi

- All'art. 4 del decreto-legge, è aggiunto un comma 1-bis, il quale, intervenendo sulla legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di armi, introduce il **delitto** di “porto di armi per cui non è ammessa licenza” (**art. 4-bis della l. n. 110/1975**).

Il testo della disposizione è il seguente:

«Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) *in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica».*

La pena per tale delitto è aggravata, inoltre, quando il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (**art. 71 del d.lgs. n. 159/2011**).

Il delitto è inserito tra quelli per i quali è ammesso l'**arresto facoltativo in flagranza** (**art. 381 Cpp**).

All'art. 4 del decreto-legge è aggiunto un comma 2, che dispone l'**abrogazione** della **contravvenzione** di porto abusivo di armi di cui all'**art. 699 Cp**.

- Nel **codice penale**, tra i delitti contro l'ordine pubblico del Titolo V del Libro II, è introdotto l'**art. 421-bis**, rubricato "*pubblica intimidazione con uso di armi*".

Il testo è il seguente:

«Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi).

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni».

La fattispecie era già prevista dall'art. 6 della l. n. 895/1967, ora espressamente abrogato. L'intervento in sede di conversione, pertanto, ha l'effetto di trasferire la norma nel codice penale e di aumentare il limite edittale *minimo* da 1 a 3 anni (il limite massimo era già stato innalzato dal d.l. n. 123/2023).

Reati in materia di stupefacenti – confisca allargata

- La legge di conversione interviene, inoltre, sull'**art. 85-bis** del testo unico in materia di **stupefacenti**, prevedendo che la **confisca allargata** di cui all'art. 240-bis, che prima non poteva applicarsi in caso di condanna per la fattispecie di **lieve entità** di cui all'art. 73, comma 5 del **d.p.r. n. 309/1990**, trovi applicazione anche in tale ipotesi.

Processo penale minorile – misure cautelari

- Sul **codice di procedura penale minorile** (**d.p.r. n. 448/1998**), la legge di conversione interviene in relazione alla disciplina delle misure cautelari, ampliando ulteriormente i limiti di applicabilità della **custodia cautelare in carcere**:

- in caso di applicazione *ab origine* (**art. 23**), la custodia cautelare può essere applicata anche al di fuori dei casi di procedimenti per reati puniti con la reclusione fino a 6 anni, laddove si proceda per delitti in materia di armi, per i delitti di furto con strappo o furto in abitazione di cui all'art. 624-bis o per i delitti, anche tentati, di violenza o minaccia a pubblico ufficiale o di resistenza a pubblico ufficiale;
- in caso aggravamento *ex officio* a seguito di gravi e ripetute violazioni della misura del collocamento in comunità (**art. 22, co. 4**), la custodia cautelare in carcere può essere applicata qualora si proceda per un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (laddove, invece, la disciplina previgente prevedeva la più alta soglia di 5 anni).

Misure di prevenzione di competenza del questore

- L'art. 5 del decreto-legge – che era intervenuto sulla disciplina dell'**avviso orale** di cui all'**art. 3 del d.lgs. n. 159/2011** e dell'**ammonimento** del questore ai sensi dell'**art. 8 d.l. n. 11/2009**, estendendone l'applicazione alle persone minorenni – viene integrato dalla legge di conversione con alcune disposizioni aggiuntive, volte a introdurre forme di coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria.
 - In caso di **avviso orale** rivolto al minorenne, «il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore» (**co. 3-bis** dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).
 - In caso di **ammonimento** rivolto al minorenne, il provvedimento «è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore» (**co. 3-bis e 6-bis** dell'art. 5 del d.l. n. 123/2023).
 - Il provvedimento del questore che impone lo specifico divieto *ex art. 3, co. 4 del d.lgs. n. 159/2011*, «se adottato nei confronti di un minorenne, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni» (**co. 6-bis** dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).
 - Nel caso di proposta del questore di applicare il divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici o di possedere o di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi, si prevede che il giudice decida «sentito il pubblico ministero» (**co. 6-ter** dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).

Misure non penali a tutela dell'obbligo di istruzione

- L'**art. 570-ter Cp**, già introdotto dal d.l. n. 123/2023 con contestuale abrogazione della contravvenzione di cui all'art. 731 Cp, sanziona penalmente il responsabile dell'inadempimento dell'obbligo scolastico, in caso di mancata iscrizione a scuola del minore o di assenze tali da costituire un'elusione dell'obbligo scolastico, laddove egli non ottemperi all'ammonimento del sindaco.

L'art. 12 della legge di conversione interviene sull'**art. 114 del testo unico in materia di istruzione** (d.lgs. n. 297/1994), disciplinando più nel dettaglio le **misure non penali** antecedenti alla denuncia da parte del sindaco:

«Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge».

Si prevede, inoltre, che il pubblico ministero, già al momento dell'acquisizione della **notizia di reato** ex art. 570-ter Cp, ne informi la **procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**, ai fini di eventuali iniziative relative alla **responsabilità genitoriale** (l'originaria disposizione del decreto-legge ora convertito con modificazioni prevedeva che la notizia fosse trasmessa al momento dell'esercizio dell'azione penale).

LEGGE 24 novembre 2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

GU Serie Generale n. 275 del 24.11.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 9.12.2023

La **l. 24.11.2023, n. 168** introduce una serie di misure per contrastare la violenza domestica e di genere. Il legislatore si muove nell'ottica preventiva di un'anticipazione della tutela, intervenendo, in particolare, sulla disciplina delle misure cautelari, dei provvedimenti provvisori "precautelari" limitativi della libertà personale e delle misure di prevenzione e introducendo termini acceleratori per la trattazione dei procedimenti e delle richieste cautelari relative alle fattispecie di reato che possono venire in rilievo nell'ambito di fenomeni di violenza domestica e di genere. Si interviene, inoltre, sulla disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinandone gli effetti, in tali ipotesi, all'esito positivo di specifici percorsi di recupero.

Misure di prevenzione

Modifiche al d.l. n. 93/2023

- Il legislatore ha ampliato il novero delle ipotesi di **ammonimento del questore** previste dall'**art. 3 del d.l. n. 93/2013 conv. dalla l. n. 119/2013** per i reati commessi

«nell'ambito di violenza domestica»¹. La misura, prima prevista solo in caso di notizie di reato relative a fattispecie di percosse o lesioni, può essere applicata anche quando alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto riconducibile ai delitti, consumati o tentati, di violenza privata (**art. 610**), minaccia aggravata (**art. 612, co. 2**), atti persecutori (**art. 612-bis**), diffusione illecita di video o immagini sessualmente espliciti (**art. 612-ter**), violazione di domicilio (**art. 614**) o danneggiamento (**art. 635**).

- All'**art. 3 del d.l. n. 93/2013** viene aggiunto un **comma 5-ter**, che introduce **limiti e requisiti per la revoca** del provvedimento di ammonimento: il provvedimento può essere revocato non prima di tre anni dopo la sua emissione e previa valutazione della partecipazione dell'ammonito ad appositi percorsi di recupero.
- Gli ulteriori due commi aggiunti al medesimo art. 3 disciplinano le conseguenze dell'ammonimento del questore: in caso di delitto commesso nell'ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito, il **comma 5-quater** introduce un'**aggravante** e il **comma 5-quinquies** prevede in ogni caso la **procedibilità d'ufficio**. Analoga disciplina è introdotta all'**art. 8 del d.l. n. 11/2009, conv. dalla l. n. 39/2009** in caso di delitti di atti persecutori e diffusione illecita di video o immagini sessualmente espliciti commessi da soggetto già ammonito dal questore ai sensi di tale disposizione.
- Il nuovo **art. 3.1 del d.l. n. 93/2013** introduce «particolari tutele per le vittime di violenza domestica»: si prevede che la **polizia giudiziaria** che procede a seguito di denuncia per fatti riconducibili alle fattispecie indicate nell'art. 362, co. 1-ter Cpp (delitto di omicidio tentato, oppure delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché delitti di lesioni o di deformazione dell'aspetto della persona aggravati dai rapporti con la persona offesa ai sensi dell'art. 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1 e dell'art. 577, co. 1, n. 1, e co. 2 Cp), «qualora dai primi accertamenti emergano **concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione** della condotta», debba darne **comunicazione al prefetto**, che può adottare **misure di vigilanza dinamica** a tutela della persona offesa, da sottoporre a revisione trimestrale.

Modifiche al d.lgs. n. 159/2011

¹ Il concetto di «**violenza domestica**» è definito dalla norma (**art. 3, co. 1, secondo periodo, del d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/2013**) come «uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

- Il legislatore interviene, inoltre, sull'**art. 4 del d.lgs. n. 159/2011**, estendendo l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione ivi previste ai soggetti indiziati di delitti, consumati o tentati, di omicidio (**art. 575 Cp**) o lesioni aggravate (**art. 583 Cp**) quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (**art. 583-quinquies Cp**) e di violenza sessuale (**art. 609-bis Cp**).
In caso di applicazione della sorveglianza speciale a tali soggetti, in base al nuovo **comma 3-ter** aggiunto all'**art. 6**, possono essere utilizzati dispositivi elettronici di controllo (**c.d. braccialetto elettronico**), previo consenso. In caso di mancato consenso dell'interessato all'applicazione dei dispositivi, la misura ha una **durata minima di tre anni** ed è previsto un **obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza** con cadenza almeno bisettimanale.
- Le nuove disposizioni introdotte all'**art. 9, co. 2** consentono al **presidente del Tribunale**, in presenza di una proposta di sorveglianza speciale riguardante soggetti di cui all'art. 4, lett. *i-ter*, in casi di «particolare gravità», di disporre in via d'urgenza la **temporanea applicazione del divieto di avvicinamento** alle persone protette o ai luoghi da esse frequentati, con dispositivi elettronici di controllo e, in caso di mancato consenso dell'interessato, con obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale.
- La **violazione** di tale provvedimento d'urgenza è prevista come **delitto** dall'**art. 75-bis, co. 2**, per il quale è consentito l'**arresto, anche fuori dai casi di flagranza**.

Provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale

- Nel **codice di procedura penale** viene introdotto un **art. 382-bis** che disciplina la nuova ipotesi di «**arresto in flagranza differita**», applicabile solo per i reati di maltrattamenti in famiglia (**art. 572 Cp**), atti persecutori (**art. 612-bis Cp**) e violazione delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla p.o. e dell'ordine di protezione di cui all'art. 342-ter Cc (**art. 387-bis Cp**):
*«Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza **colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto**».*

- Anche l'ambito di applicazione della misura dell'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare** con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. (**art. 384-bis Cpp**) viene esteso a ipotesi ulteriori rispetto a quella di flagranza: viene aggiunto un **co. 2-bis**, che consente al **pubblico ministero** di disporre la misura in via d'urgenza nei confronti della **persona gravemente indiziata** di uno dei delitti elencati (delitti di cui agli artt. 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni), laddove «sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice». Il decreto del pubblico ministero è sottoposto a convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, secondo la disciplina dettata dai successivi commi (**da 2-ter a 2-sexies**).

Misure cautelari personali

- All'**art. 275, co. 2-bis Cpp**, vengono ampliate le ipotesi di applicabilità della **custodia cautelare in carcere in deroga al limite** di tre anni di pena detentiva prevedibilmente irrogabile in concreto: tale limite – già non applicabile ai delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e diffusione illecita di video o immagini sessualmente espliciti – viene escluso anche per i procedimenti relativi ai reati di violazione delle misure di cui agli artt. 282-bis, 282-ter Cpp e 342-bis Cc (**art. 387-bis Cp**) e di lesioni aggravate ai sensi dell'artt. 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1 e dell'art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2.
- All'**art. 280 Cpp**, viene aggiunto un **co. 3-bis**, che, per i medesimi delitti (artt. 387-bis Cp e 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1 e co. 2 e dell'art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2), stabilisce una deroga alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive (massimo edittale non inferiore a 3 anni) in generale e per la custodia in carcere (massimo edittale non inferiore a 5 anni).
- All'**art. 391, co. 5 Cpp**, in materia di applicazione di misure cautelari a seguito di arresto in flagranza, si prevede che il giudice, in caso di arresto per il delitto di cui all'**art. 387-bis Cp**, possa applicare misure cautelari **anche al di fuori dei limiti** previsti dagli artt. 274, co. 1, lett. c) e 280 Cpp.

- All'**art. 276, co. 1-ter Cpp**, tra le ipotesi di trasgressione in cui il giudice provvede d'ufficio alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla p.o., disponendo l'applicazione della **custodia in carcere**, viene aggiunto il caso di **manomissione dei mezzi elettronici di controllo**.
- All'**art. 282-bis, co. 6 Cpp**, il legislatore inserisce il delitto di omicidio tentato e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (**art. 583-quinquies Cp**) tra le fattispecie per le quali è possibile disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, **anche al di fuori dei limiti** di pena previsti dall'art. 280 Cpp per le misure cautelari coercitive, con prescrizione di mantenere una distanza determinata, comunque non inferiore a **500 metri**, e con **dispositivi elettronici di controllo**.
Nella medesima ordinanza che applica la misura, il **giudice** deve prevedere l'applicazione di una **misura più grave**, anche congiuntamente a quella di cui all'art. 282-bis Cpp, per il caso in cui la p.g. delegata per l'esecuzione accerti la **non fattibilità** tecnica delle modalità elettroniche di controllo o per il caso di **mancato consenso** dell'interessato.
- Analoga disciplina viene introdotta all'**art. 282-ter Cpp** per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.: nel provvedimento che dispone l'applicazione della misura, il giudice prescrive di mantenere una distanza determinata, comunque non inferiore a **500 metri**, e l'utilizzo di **dispositivi elettronici di controllo**. Anche in questo caso, il giudice deve prevedere l'applicazione di una **misura più grave**, anche congiuntamente a quella di cui all'art. 282-ter Cpp, per il caso di **non fattibilità** tecnica o di **mancato consenso**.

Disciplina acceleratoria dei procedimenti penali

- All'**art. 132-bis, lett. a-bis DispAtt Cpp**, tra i procedimenti per i quali è assicurata **priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza** e nella trattazione, sono inseriti quelli per i delitti di: violazione delle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter Cpp e 342-bis Cc (**art. 387-bis Cp**), costrizione o induzione al matrimonio (**art. 558-bis Cp**), maltrattamenti in famiglia (**art. 572 Cp**), lesioni aggravate (**art. 582 Cp**, nelle ipotesi di cui all'art. 576, co. 1, n. 2, 5, 5.1 e all'art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2 Cp), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (**art. 583-quinquies Cp**), interruzione di gravidanza non consensuale (**art. 593-ter Cp**), violenza sessuale (**art. 609-bis Cp** e seguenti), atti persecutori (**art. 612-bis Cp**), diffusione illecita di video o immagini sessualmente espliciti (**art. 612-ter Cp**), stato di incapacità procurato mediante violenza (**art. 613**) nelle ipotesi aggravate ai sensi del co. 3.

- Nell'ambito dei procedimenti per tali delitti, è assicurata **priorità** anche alle **richieste di applicazione di misure cautelari personali** e alle relative decisioni (**art. 4 della legge di riforma n. 168/2023**).
- Nel **codice di procedura penale**, viene introdotto un **art. 362-bis**, che impone al pubblico ministero e al giudice dei **termini per la valutazione delle esigenze cautelari**: qualora le suddette fattispecie di delitto siano state commesse in danno di prossimi congiunti, del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva, «il **pubblico ministero**, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro **trenta giorni** dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari». Il **giudice** deve decidere sulla richiesta entro **venti giorni** dal deposito della richiesta cautelare in cancelleria.
Tale disciplina si applica ai procedimenti per i delitti di omicidio tentato, e per i delitti, consumati o tentati, di costrizione o induzione al matrimonio (**art. 558-bis Cp**), maltrattamenti in famiglia (**art. 572 Cp**), lesioni aggravate (**art. 582 Cp**, nelle ipotesi di cui all'art. 576, co. 1, n. 2, 5, 5.1 e all'art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2 Cp), pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (**art. 583-bis**), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (**art. 583-quinquies Cp**), interruzione di gravidanza non consensuale (**art. 593-ter Cp**), violenza sessuale (**art. 609-bis Cp** e seguenti), violenza privata (**art. 610 Cp**), minaccia aggravata (**art. 612, co. 2 Cp**), atti persecutori (**art. 612-bis Cp**), diffusione illecita di video o immagini sessualmente espliciti (**art. 612-ter Cp**), stato di incapacità procurato mediante violenza (**art. 613**) nelle ipotesi aggravate ai sensi del co. 3.
- Viene introdotto, inoltre, un **controllo sul rispetto dei termini** di cui all'**art. 362-bis Cpp**: all'**art. 127 DispAtt Cpp** è aggiunto un **co. 1-bis**, che prevede che il Procuratore generale presso la Corte d'appello acquisisca ogni 3 mesi i dati sul rispetto dei termini e trasmetta una relazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con cadenza almeno semestrale.

Coordinamento tra uffici giudiziari e autorità di pubblica sicurezza

- All'**art. 299 Cpp**, vengono inseriti i nuovi **commi 2-ter e 2-quater**, che prevedono rispettivamente obblighi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione e al prefetto dell'estinzione, dell'inefficacia, della revoca e della sostituzione delle misure cautelari di custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla p.o.

L'**obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza** competente per le misure di prevenzione (**art. 299, co. 2-ter Cpp**) è previsto in caso di procedimenti per i delitti i cui indiziati rientrano tra i soggetti a cui può applicarsi una misura di prevenzione ai sensi dell'**art. 4, lett. i-ter del d.lgs. n. 159/2011**: delitti di maltrattamenti in famiglia (**art. 572 Cp**), atti persecutori (**art. 612-bis Cp**), nonché delitti, consumati o tentati, di omicidio (**art. 575 Cp**) o lesioni (**art. 583 Cp**) aggravati ai sensi dell'art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2, di violenza sessuale (**art. 609-bis Cp**) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (**art. 612-ter Cp**).

L'**obbligo di comunicazione al prefetto** (**art. 299, co. 2-ter Cpp**) è previsto in caso di procedimenti per i delitti di cui all'**art. 362, co. 1-ter Cpp**: delitto di omicidio tentato, delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti in famiglia (**art. 572 Cp**), violenza sessuale (**artt. 609-bis Cp e seguenti**), violenza sessuale di gruppo (**art. 609-octies Cp**), atti persecutori (**art. 612-bis Cp**), nonché delitti di lesioni (**art. 582 Cp**) o di deformazione dell'aspetto della persona (**art. 583-quinquies Cp**) aggravati dai rapporti con la persona offesa (ai sensi degli artt. 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1 e co. 2, 577, co. 1, n. 1 e co. 2).

Prescrizioni connesse alla sospensione condizionale della pena

- Il legislatore interviene sull'**art. 165, co. 5 Cp** in materia di sospensione condizionale della pena, introducendo una più dettagliata disciplina delle **prescrizioni** che il giudice deve obbligatoriamente imporre al condannato a "pena sospesa" per il delitto di omicidio tentato o per i delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti in famiglia (**art. 572 Cp**), violenza sessuale (**art. 609-bis Cp e seguenti**), atti persecutori (**art. 612-bis Cp**), ovvero per i delitti, consumati o tentati, di lesioni (**art. 582 Cp**) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (**art. 583-quinquies Cp**) aggravati dai rapporti con la persona offesa (ai sensi dell'art. 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1 e dell'art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2 Cp).

Già in precedenza, la sospensione condizionale era stata subordinata alla partecipazione a «specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologia e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati». La novella prevede ora che la partecipazione debba avere **cadenza almeno bisettimanale** e che la sospensione condizionale sia subordinata non solo alla partecipazione, ma anche al superamento del percorso **con esito positivo**.

Ai fini dell'esecuzione di tale disciplina, il nuovo comma aggiunto all'**art. 18-bis DispAtt Cp** prescrive alle cancellerie, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, di trasmettere il provvedimento all'UEPE, a cui spetta l'accertamento dell'effettiva partecipazione al percorso e che è tenuto a comunicarne l'esito al

pubblico ministero competente. Gli enti presso cui è svolto il percorso devono comunicare immediatamente qualsiasi violazione degli obblighi all'UEPE, il quale a sua volta è tenuto a comunicarla al pubblico ministero ai fini della richiesta di revoca della sospensione.

- Considerato che la sentenza che applica la sospensione condizionale della pena dichiara inefficace la misura cautelare che si trovi eventualmente in esecuzione, il nuovo co. 5 dell'art. 165 Cp prevede che di tale inefficacia debba esser data **comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza**, affinché possa valutare un'eventuale proposta di applicazione di misure di prevenzione. Per la decisione del tribunale in ordine alla richiesta è stabilito un termine di dieci giorni e, in caso di applicazione della misura, questa non può avere durata inferiore a quella del percorso di recupero a cui la sospensione è subordinata.
- L'art. 18 della legge di riforma n. 168/2023 prevede che i criteri per l'**accreditamento degli enti** presso cui potranno svolgersi i percorsi di recupero di cui all'art. 165, co. 5 Cp e le linee guida per tali attività siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia e dell'Autorità delegata per le pari opportunità entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 9.6.2024).

Tutela penale dell'osservanza dei provvedimenti cautelari e di protezione della p.o.

- Il **massimo edittale** previsto per la fattispecie di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (**art. 387-bis Cp**) viene innalzato dagli originari tre anni a **tre anni e sei mesi di reclusione**.
- La stessa pena (reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi) viene prevista per la fattispecie di elusione dell'ordine di protezione di cui all'**art. 342-ter Cc**, che viene trasferita dall'art. 388, co. 2 Cp al **nuovo co. 1-bis** aggiunto all'**art. 387-bis Cp**.

Forme di indennizzo per le vittime di violenza domestica

- In materia di **indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti**, all'**art. 13 della l. n. 122/2016** si precisa che per la domanda di indennizzo non è richiesta documentazione comprovante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, quando si tratti di omicidio commesso nei confronti del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche dopo la cessazione dell'unione, o di chi è o è stato legato alla persona offesa da relazione affettiva. La novella opera un opportuno

intervento di coordinamento della norma che disciplina i requisiti della domanda di indennizzo, dopo che la riforma del 2019 aveva già escluso la necessità del previo esperimento del giudizio esecutivo civile nei suddetti casi di omicidio nei confronti del partner o ex-partner (cfr. art. 12 l. n. 122/2016).

Inoltre, il **termine** per la presentazione della domanda è esteso a 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (il termine previgente era di 60 giorni).

- Con l'introduzione del **nuovo art. 13-bis** della l. n. 122/2016, inoltre, si prevede che gli aventi diritto in **stato di bisogno** possano chiedere la corresponsione di una **provvisoria**. L'istanza deve essere presentata al prefetto della provincia di residenza, il quale verifica la sussistenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento; il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti previsto dalla l. n. 512/1999 è tenuto a provvedere entro 120 giorni dall'istanza.

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 30.11.2023 n. 210 (sentenza)

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia.

Il Giudice di pace di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 co. 3 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 co. 3, 34 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8, 11 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani e agli artt. 47 e 49 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). Dubita il giudice *a quo* della costituzionalità della citata norma nella parte in cui la stessa non prevede che – in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova – il prefetto, dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni di legge, dispone la riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente di guida, come stabilito dall'art. 186 co. 9-*bis* cod. strada, aggiunto dall'art. 33 co. 1 lett. *d* della l. 29.7.2010 n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale). Ciò diversamente da quanto accade nell'ipotesi di esito positivo dei lavori di pubblica utilità sostitutivi.

Nelle more del giudizio, è tuttavia intervenuto il giudice delle leggi dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 244 co. 3 cod. strada, nella parte in cui non prevede che «nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), del medesimo codice, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduc[e] la durata della metà» (cfr. C. cost., sent. 6.7.2022 n. 163) La Corte, in ossequio alla propria costante giurisprudenza, ha pertanto restituito gli atti al giudice *a quo* al fine di verificare l'incidenza della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

C. cost., 24.11.2023 n. 208 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l. 22.5.1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione.

Il giudice *a quo* ha censurato l'art. 6 della l. 152/1975, nella parte in cui prevede che «[l]e armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono

e decimo comma dell'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110», a proposito delle armi riconosciute di interesse storico e artistico. La norma derogherebbe, infatti, alla ordinaria disciplina prevista per la destinazione dei beni confiscati di cui all'art. 86 del d.lgs. 28.7.1989 n. 271 e agli artt. 149 e ss. del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, che ne contemplano la vendita con l'acquisizione all'erario del ricavato. Il che si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché – si legge nell'ordinanza di rimessione – non vi è «alcun motivo per sottrarre alla vendita le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati e per privare lo Stato del relativo profitto».

La Corte, dopo aver brevemente fornito le coordinate di riferimento della disciplina in cui s'inserisce la disposizione censurata, conclude per l'infondatezza nel merito della questione. Si osserva, invero, che la particolare natura delle armi comuni e degli oggetti atti ad offendere, caratterizzati da intrinseca pericolosità, rispetto alla generalità delle altre cose colpite da confisca penale ne giustifica un differente trattamento. Va, inoltre, considerata la *ratio* della norma, che consiste nell'evitare che gli organi dello Stato rimettano in circolazione «armi che lo Stato stesso ha confiscato in un'ottica di prevenzione dei gravissimi fatti realizzabili mediante l'uso di tali oggetti». L'interesse economico dello Stato a trarre un lucro dalla confisca è, dunque, recessivo.

C. cost., 23.11.2023 n. 207 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625 co. 1 n. 2 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza di rimessione del 3.10.2022, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 625 co. 1 n. 2 Cp, per contrasto con gli artt. 13, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost. – «nella parte in cui non richiede – per l'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose – che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicita sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti».

I giudici della Consulta, condividendo le osservazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno concluso per l'infondatezza della questione prospettata. Da un lato, non è stato infatti considerato – da parte del rimettente – il «profilo funzionale» dell'aggravante *de qua*: la condotta violenta esercitata per rimuovere la placca antitaccheggio determina, sì, una trasformazione oggettiva della *res* sul piano strutturale, privandola di una componente essenziale, ma ne vanifica anche «lo scopo difensivo, rendendo inefficace il sistema antifurto». Dall'altro, poi, si appalesano del tutto ultronei – secondo la Corte – i riferimenti contenuti nell'ordinanza di rimessione al «valore economico della cosa oggetto di violenza» e al pericolo per l'integrità delle

persone e cose circostanti. Infine, osservano i giudici costituzionali, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, è stato alleggerito lo statuto normativo del titolo di reato: la fattispecie oggetto del giudizio principale è, invero, oggi procedibile a querela e l'esimente di cui all'art. 131-bis Cp è alla stessa applicabile, se ne ricorrono tutti i presupposti.

C. cost., 9.11.2023 n. 201 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74 co. 7 del d.P.R. 9.10.1990 n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99 co. 4 Cp.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, laddove vieta la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74 co. 7 del d.P.R. 9.10.1990 n. 309 – che prevede una diminuzione di pena per chi si adoperi per assicurare le prove del reato o sottrarre all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti – sulla recidiva reiterata.

La Corte, nel dichiarare l'incostituzionalità parziale della norma censurata per contrasto con l'art. 3 Cost., richiama una propria precedente pronuncia, con cui già aveva concluso per l'illegittimità dell'art. 69 co. 4 Cp nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della parallela circostanza attenuante di cui all'art. 73 co. 7 t.u. stupefacenti (v. C. cost., sent. 7.4.2016 n. 74). Ad avviso dei giudici della Consulta, infatti, l'attenuante dell'art. 73 co. 7 t.u. stupefacenti è una disposizione premiale, cui tuttavia il divieto assoluto di operare la diminuzione di pena in presenza dell'aggravante della recidiva reiterata non consente di produrre pienamente i suoi effetti. Ciò vale a maggior ragione nel caso dell'attenuante di cui all'art. 74 co. 7 t.u. stupefacenti. Invero, posto che «il contributo dei collaboratori di giustizia intranei ai sodalizi criminosi è di grande importanza ai fini della scoperta dell'organigramma dell'associazione e delle sue attività delittuose», pare contraddittorio che lo stesso venga meno per effetto del generale divieto di cui all'art. 69 co. 4 Cp. Peraltro, non si può ritenere che la prospettiva di vedersi riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 74 co. 7 t.u. stupefacenti in misura solamente equivalente alla recidiva reiterata rappresenti un vero incentivo alla collaborazione: in tale ipotesi, infatti, la pena da infliggere al reo sarebbe comunque assai elevata, finendo per scoraggiare qualsivoglia scelta collaborativa.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)[C.G.U.E, 9.11.2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C-819/21](#)

«L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che: l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro qualora essa disponga di elementi che indichino l'esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate del diritto ad un processo equo, segnatamente per quanto riguarda l'indipendenza degli organi giurisdizionali, ed esistano seri motivi per ritenere che tali carenze possano aver avuto un'incidenza concreta sul procedimento penale cui la persona interessata è stata sottoposta. Incombe all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della condanna penale della quale vengono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione nonché, eventualmente, fino alla data della nuova condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale che era stata inizialmente disposta insieme con la pena di cui si chiede l'esecuzione».

La questione trae origine da un procedimento nel quale è stata chiesta l'esecuzione in Germania di una sentenza penale pronunciata in Polonia. Il giudice del rinvio, tuttavia, riscontrando una carenza sistematica e generalizzata del sistema giudiziario polacco, si domanda se tale esecuzione possa essere rifiutata, nonostante manchi, nella DQ 2008/909/GAI, un espresso motivo di non riconoscimento o non esecuzione a ciò dedicato.

La Corte, dopo aver richiamato i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento, nonché dopo aver ribadito che il rifiuto dell'esecuzione può avvenire solo nei casi tassativamente elencati dalla DQ 2008/909/GAI, ammette tuttavia che, «in circostanze eccezionali possono essere apportate delle limitazioni supplementari ai principi del riconoscimento e della fiducia reciproci» (§21). Tali circostanze eccezionali riguardano la violazione dei diritti fondamentali. Rilevano poi i giudici del Lussemburgo che la DQ 2008/909/GAI, al pari della DQ 2002/584/GAI sul mandato di

arresto europeo, prevede il rispetto dei citati diritti fondamentali. Pertanto, in presenza di violazioni sistematiche e generalizzate, quale è la mancanza di indipendenza del potere giudiziario in Polonia, ben può essere rifiutato un ordine finalizzato all'esecuzione in Germania di una sentenza polacca; a condizione, però, che dalla violazione sistematica e generalizzata derivi un concreto pregiudizio per il singolo.

C.G.U.E, 9.11.2023, B.K. (Spetsializirana prokuratura), C-175/22

«1) L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali dev'essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l'applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita.

2) Gli articoli 3 e 7 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell'imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l'imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata».

La questione trae origine da un procedimento nel quale si procede contro un imputato per un fatto erroneamente qualificato giuridicamente. Più nello specifico, l'interpretazione della giurisprudenza bulgara non consente al giudice di modificare la

qualificazione giuridica del fatto nel corso del dibattimento, in quanto violerebbe le funzioni di accusa attribuite al pubblico ministero, ma tale facoltà è permessa al momento del pronunciamento di una sentenza di condanna. Il giudice del rinvio si chiede allora se la citata interpretazione sia conforme al diritto dell'Unione e se possa, senza violare il principio di imparzialità dell'organo giudicante, in costanza di dibattimento, suggerire al pubblico ministero una modifica dell'imputazione.

La Corte rileva come il diritto all'informazione (Direttiva 2012/13/UE) sia un caposaldo del diritto di difesa e imponga che l'imputato riceva informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del fatto. I Giudici del Lussemburgo non negano che l'accusa, in particolare la qualificazione giuridica, possa mutare nel corso del dibattimento, ma tali modifiche devono «essere comunicate all'imputato o al suo avvocato in un momento in cui questi ultimi abbiano ancora la possibilità di replicare in modo effettivo, prima della deliberazione» (§38), al chiaro fine di garantire l'equità del procedimento.

La Corte, poi, riformulando la seconda questione, è chiamata a valutare se una riqualificazione giuridica *ex officio* sia compatibile con la presunzione di innocenza e il diritto a non autoincriminarsi (Direttiva 2016/343/UE). I Giudici del Lussemburgo ritengono così che «la circostanza che un giudice di merito decida di riqualificare il reato, senza intervento in tal senso del pubblico ministero, indica che tale giudice considera che i fatti contestati potrebbero, se accertati, corrispondere a tale nuova qualificazione, e non che detto giudice abbia già preso posizione sulla colpevolezza dell'imputato» (§57) e che «fatto che l'imputato proponga una nuova qualificazione dei fatti che gli sono contestati non implica, di per sé, che tale persona riconosca la propria colpevolezza in relazione alla nuova qualificazione» (§58)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. Eur., 16.11.2023, A.E. e altri c. Italia.

«**Art. 3 (sostanziale)** (Violazione): Le condizioni materiali dell'arresto di cittadini sudanesi e del loro trasferimento in autobus verso il centro hotspot per migranti e ritorno, nell'ambito del tentativo di allontanamento da parte delle autorità verso il loro paese d'origine, equivalgono a trattamenti degradanti - Nessuna ragione convincente per cui i richiedenti sono stati spogliati con la forza e tenuti nudi durante l'arresto - Cibo e acqua insufficienti e clima di violenza e minacce durante il trasferimento in autobus - Mancata informazione ai richiedenti della loro destinazione o del motivo del trasferimento - Breve periodo di tempo tra il trasferimento all'andata e il viaggio di ritorno, ognuno dei quali è durato quindici ore nella stagione calda

Art. 3 (procedurale) (Violazione): Nessuna indagine su una delle accuse del richiedente di essere stato picchiato dagli agenti di polizia durante il tentativo di allontanamento - Il richiedente ha dimostrato *prima facie* che le sue ferite sono risultate dall'uso della forza da parte della polizia

Art. 5 par. 1 lett. f) e par. 2 e 4 (Violazione): Privazione arbitraria della libertà di tre dei ricorrenti durante il loro arresto e trasferimento - Detenzione senza una base giuridica chiara e accessibile - I ricorrenti non sono stati informati dei motivi legali della detenzione - Impossibilità di contestare la legittimità della detenzione *de facto* per mancanza di informazioni sufficienti».

Il caso riguarda cittadini sudanesi detenuti dalle autorità italiane e sottoposti a un tentativo di espulsione verso il Sudan. I ricorrenti lamentano le inumane e degradanti condizioni del loro trasferimento per la loro sistemazione in un hotspot a Taranto e i maltrattamenti subiti durante un tentativo di espulsione. Pertanto, contestano la violazione di diversi articoli della Convenzione (artt. 3, 5, 8 e 13). La Corte rileva violazioni da parte dell'Italia dell'art. 3 a causa del trattamento subito dai ricorrenti durante l'arresto e il trasferimento, nonché a causa dei maltrattamenti da loro subiti. La Corte individua, inoltre, una violazione dell'art. 5 per quanto riguarda la privazione illegale della libertà. Altre presunte violazioni ai sensi degli artt. 8, 13 e 5 par. 3 non sono esaminate a causa delle precedenti conclusioni della Corte.

C. Eur., 16.11.2023, W.A. e altri c. Italia

«**Art. 3 (procedurale)** (Nessuna violazione): Espulsione - Presunto allontanamento di cinque cittadini sudanesi come parte di un gruppo di quaranta migranti espulsi verso il paese d'origine - Valutazione della Corte se i ricorrenti facessero parte del gruppo allontanato sulla base di una perizia di comparazione facciale della divisione di coordinamento operativo della polizia belga richiesta ai sensi dell'art. A1, paragrafi 1 e 2, del regolamento della Corte - Elementi sufficienti per concludere che solo il primo ricorrente era tra le persone allontanate (ammissibile) ma non gli altri ricorrenti (manifestamente infondato) - Garanzie effettive di protezione per il primo ricorrente contro il respingimento arbitrario in Sudan».

Questo caso riguarda cittadini sudanesi che sostengono di essere stati espulsi collettivamente dall'Italia e potenzialmente sottoposti a trattamenti inumani, violando i loro diritti ai sensi della Convenzione. La Corte ha utilizzato relazioni e prove di esperti per confermare l'identità del primo richiedente, ma non ha potuto fare lo stesso per gli altri. Di conseguenza, il ricorso di alcuni di loro è stato dichiarato irricevibile. Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 della Convenzione, il primo ricorrente ha sostenuto il rischio di trattamenti inumani al ritorno in Sudan. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le prove presentate fossero insufficienti. Pertanto, la Corte ha concluso che non c'è stata alcuna violazione dell'art. 3. Altre presunte violazioni, come la mancanza di un rimedio interno effettivo e la discriminazione basata sull'origine nazionale, sono state ritenute infondate a causa della mancanza di prove o di contraddizioni nelle affermazioni del richiedente.

Altra giurisprudenza:

Art. 2 (procedurale): (Violazione - Efficacia dell'indagine e del conseguente procedimento penale relativo all'esplosione presso l'impianto di smantellamento delle armi di Gërdec che ha provocato morti e feriti gravi - Indagine adeguata in quanto ha accertato le circostanze dell'incidente e ha portato all'identificazione dei responsabili - Ai richiedenti è stato concesso l'accesso all'indagine nella misura necessaria a salvaguardare i loro legittimi interessi - Condanne dei principali imputati relative ad atti che mettono in pericolo la vita e alla tutela del diritto alla vita ai sensi dell'art. 2 - Dato che il caso non comportava omicidi intenzionali, pena detentiva e tempo trascorso in carcere non manifestamente sproporzionati rispetto alla gravità degli atti commessi - Ai ricorrenti non è stata data la possibilità di partecipare effettivamente al procedimento penale contro gli imputati - Procedimento penale contro l'ex ministro della Difesa ancora in corso da oltre quattordici anni, afflitto da notevoli ritardi, dall'inerzia delle autorità inquirenti e dai futili tentativi dei ricorrenti di consegnarlo

alla giustizia e Art. 2 (sostanziale) - Vittima - Non esaurimento delle vie di ricorso interne - Adeguato quadro giuridico e normativo nazionale pertinente che prevede diverse basi giuridiche per chiedere un risarcimento allo Stato - Riconoscimento sostanziale in un procedimento amministrativo intentato da alcuni ricorrenti della responsabilità dello Stato per quanto riguarda l'aspetto sostanziale dell'art. 2, unitamente alla concessione di un risarcimento che ha portato alla perdita dello status di vittima di tali ricorrenti - Mancata presentazione da parte degli altri ricorrenti di una richiesta di risarcimento civile contro lo Stato): [C. Eur., 7.11.2023, Durdaj and Others v. Albania](#);

Art. 3 (Nessuna violazione - Estradizione - Mancanza di prove che dimostrino un rischio reale di condanna irriducibile di diritto o di fatto all'ergastolo in caso di estradizione e di condanna del ricorrente negli Stati Uniti - Non essendo soddisfatta la prima fase del test di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez c. Regno Unito [GC], non è necessario procedere alla seconda fase): [C. Eur., 9.11.2023, Lang v. Ucraina](#);

Art. 5 par. 3 (Violazione - Ragionevolezza della custodia cautelare - Prolungamento degli arresti domiciliari dell'ex ministro dei Trasporti a seguito del suo rinvio a giudizio per abuso d'ufficio e della sua privazione di libertà in un precedente procedimento, sulla base di motivazioni pertinenti ma non sufficienti e Art. 5 par. 4 - Procedimento di revisione degli arresti domiciliari del ricorrente, durato tra i diciotto e i ventotto giorni, nell'ambito di un procedimento penale per abuso d'ufficio, non conforme al requisito della "celerità" - Decisioni di secondo grado emesse a brevissima distanza di tempo dalla fine degli arresti domiciliari precedentemente prorogati): [C. Eur., 14.11.2023, Janakieski v. Macedonia del Nord](#);

Art. 4 par. 7 (Nessuna violazione - Diritto di non essere giudicato o punito due volte - Procedimenti penali e amministrativi paralleli per l'addebito di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure e delle prestazioni sanitarie non versate e non conformi alla legislazione - Art. 4 par. 7 inapplicabile alla ripetizione di somme versate ma non dovute - Art. 4 par. 7 applicabile ad un'ammenda amministrativa di natura penale ai sensi della Convenzione - Il ricorrente è stato perseguito, in entrambi i procedimenti, per fatti sostanzialmente identici ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia - Il procedimento penale ha dato luogo ad una sentenza definitiva di assoluzione da parte della Corte d'appello - Procedimenti penali e amministrativi legati da un nesso comune - Art. 4 par. 7 inapplicabile alla ripetizione di somme versate ma non dovute procedimenti penali che hanno dato luogo a una sentenza definitiva di assoluzione da parte della Corte d'appello - Procedimenti penali e amministrativi legati da un nesso materiale sufficientemente stretto - Due procedimenti che perseguono obiettivi complementari e diversi - La commistione dei procedimenti costituisce una conseguenza prevedibile, Elementi raccolti nel corso dell'indagine amministrativa riprodotti nel procedimento penale, evitando così la ripetizione della raccolta e della

valutazione delle prove - Commissione di ricorso che ha espressamente tenuto conto della sentenza della Corte d'appello - Procedimenti penali e amministrativi legati da una connessione temporale sufficientemente stretta): [C. Eur., 14.11.2023, C.I. v. Belgio; Art. 3 \(sostanziale\)](#) (Violazione - Trattamenti inumani e degradanti - Collocazione ingiustificata e prolungata di un detenuto, senza indumenti, in una cella imbottita appositamente protetta e con luci continuamente accese - Il periodo di detenzione indicava uno scopo punitivo del soggiorno - L'immobilizzazione delle mani e delle caviglie del ricorrente per quattro giorni non era necessaria e appariva contraria al diritto interno - Art. 3 (sostanziale) - Trattamento degradante - Condizioni carcerarie inadeguate): [C. Eur., 14.11.2023, Vukušić v. Croazia;](#)

[Art. 2 \(procedurale\)](#) (Violazione - Colpi mortali al parente dei ricorrenti da parte di agenti dello Stato durante una protesta politica degenerata in violenza davanti all'ufficio del Primo Ministro - Mancata conduzione da parte delle autorità di un'indagine efficace in grado di portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili degli eventi e di stabilire la verità - Carenze generali nelle prime fasi dell'indagine - Mancata indagine adeguata sulle possibili responsabilità per la piega che hanno preso gli eventi da parte dei comandanti sul campo - Carenze specifiche nell'indagine sulla morte del parente dei ricorrenti e Art. 2 (sostanziale) - Uso ingiustificato della forza letale - Carenze del quadro giuridico all'epoca dei fatti che disciplinava l'uso di armi potenzialmente letali in relazione alle operazioni di controllo della folla - Protezione dell'ufficio del Primo Ministro, nelle circostanze, l'art. 2 non consentiva l'uso della forza letale per la protezione della proprietà in quanto tale - Necessità di definire eventuali circostanze eccezionali che potessero giustificare l'uso di tale forza a tale scopo - Il diritto nazionale pertinente all'epoca che autorizzava l'uso di armi da fuoco per la protezione della proprietà era carente a tale riguardo - Gravi difetti nella pianificazione e nel controllo delle operazioni di polizia in relazione alla protesta e Art. 46 - Misure individuali - Le autorità nazionali devono continuare ad adoperarsi per chiarire le circostanze della morte del parente dei ricorrenti e identificare e punire i responsabili): [C. Eur., 14.11.2023, Nika v. Albania;](#)

[Art. 6 par. 1 \(penale\)](#) (Nessuna violazione - Giudice imparziale - Assenza di una parte pubblica davanti alla Corte d'appello in un procedimento contro il ricorrente per un'infrazione amministrativa minore non punibile con la reclusione - Mancata dimostrazione da parte del ricorrente di dubbi oggettivamente giustificati sull'imparzialità del giudice - Il giudice nazionale non ha assunto, o non è stato messo in condizione di assumere, il ruolo di parte pubblica - Il ricorrente ha avuto la possibilità di preparare la propria difesa): [C. Eur., 16.11.2023, Figurka v. Ucraina;](#)

[Art. 2 \(sostanziale e procedurale\)](#) (Violazione - Vita - Scomparsa dei parenti dei ricorrenti dopo il loro rapimento e la loro detenzione da parte di agenti statali in Cecenia - Contesto di gravi violazioni dei diritti umani in Cecenia - Caso *prima facie*

accertato - Morte presunta, in assenza di qualsiasi giustificazione plausibile, attribuibile allo Stato - Inefficacia delle indagini - Mancanza sistematica di indagini sulle sparizioni e sui rapimenti in Cecenia estesa, più in generale, all'inefficacia delle indagini relative alle denunce di cui agli artt. 2 e 3 e che coinvolgono accuse contro agenti statali e Art. 3 (sostanziale e procedurale) - Maltrattamenti del fratello di uno dei ricorrenti durante la detenzione, che equivalgono a trattamenti inumani e degradanti, e inefficacia delle indagini al riguardo - Sofferenza mentale causata dalla scomparsa dei parenti dei ricorrenti e Art. 5 par. 1 - Arresto o detenzione legittimi - Detenzione dei parenti dei ricorrenti non riconosciuta e senza base legale e Art. 13 (+ Art. 2) - Mancanza di un ricorso effettivo): [C. Eur., 22.11.2023, N.A. e altri v. Russia;](#)

Art. 3 (sostanziale) - (Violazione - Trattamenti inumani o degradanti - Esecuzione consecutiva di punizioni disciplinari e di misure di sicurezza in carcere che comportano periodi prolungati di isolamento - Pratica di utilizzare l'isolamento come misura disciplinare per periodi di tempo lunghi e consecutivi, in linea di principio, incompatibile con l'art. 3, salvo circostanze eccezionali e come misura di ultima istanza - Limite legale nazionale massimo di 45 giorni per l'isolamento di notevole durata e reso praticamente inutile dall'esecuzione consecutiva di punizioni disciplinari - Richiedenti in isolamento per periodi ininterrotti che superano tale limite legale - L'isolamento prolungato comporta un rischio intrinseco di effetti nocivi sulla salute mentale di qualsiasi persona, indipendentemente dalle condizioni materiali o di altro tipo che lo circondano - L'isolamento deve essere alternato a periodi di ritorno al regime carcerario regolare; Più lunghi sono i periodi di isolamento, più lunghi sono i periodi intermedi in condizioni carcerarie regolari - Dubbio sul fatto che l'isolamento come forma di punizione disciplinare nel caso in questione fosse una misura di ultima istanza - Assenza di ragioni convincenti sull'esistenza di circostanze eccezionali in grado di giustificare l'uso di periodi così lunghi di isolamento come misura puramente disciplinare - Richiedenti sottoposti a difficoltà che vanno oltre il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione): [C. Eur., 28.11.2023, Smigol c. Estonia, 3501/20](#)

Art. 6 par. 2 - (Violazione - Violazione della presunzione di innocenza in virtù della formulazione utilizzata dal presidente del tribunale nei rapporti investigativi redatti per la revoca dell'immunità parlamentare dei ricorrenti, eletti come membri della Grande Assemblea Nazionale turca mentre era in corso un procedimento penale nei loro confronti - Mancata dimostrazione da parte del governo che l'affermazione esplicita e non qualificata che i ricorrenti avevano commesso i reati loro imputati era specificamente richiesta dalla natura, Le dichiarazioni dei giudici sono soggette a un controllo più severo rispetto a quelle delle autorità inquirenti - La formulazione utilizzata non rispetta l'obbligo dei tribunali di utilizzare un linguaggio accurato che non deve in alcun modo riflettere l'opinione che l'indagato o l'imputato sia colpevole - La Corte costituzionale non ha rimediato al pregiudizio che ne è derivato e **Art. 35**

par. 1 - Esaurimento delle vie di ricorso interne - La Corte non è in grado di concludere che il controllo in appello sia un rimedio efficace nelle circostanze del caso, dato che il procedimento penale è in corso da più di dieci anni e che è trascorso un periodo di tempo considerevole dalla stesura dei rapporti investigativi impugnati - Il Governo non è riuscito a dimostrare, attraverso la giurisprudenza, l'efficacia della richiesta di risarcimento per i danni derivanti da un atto di un giudice nel corso di un procedimento penale in relazione a una presunta violazione dell'art. 6 par. 2): [C. Eur., 28.11.2023, Nadir Yildirim e altri c. Turchia, 39712/16.](#)